

REP. N. _____

CITTÀ DI VELLETRI

Città metropolitana di Roma Capitale

OGGETTO: SERVIZIO DI AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI
“RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” - CER 20.03.03
PROVENIENTI DAL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE NEL
COMUNE DI VELLETRI. ANNO 2021

CIG.....

L'anno duemila....., il giorno del mese di
nella sede del Comune di Velletri, in esecuzione alla determinazione
dirigenziale n..... del

TRA

Il Comune di Velletri C.F. 01493120586, nella persona del (*nome e cognome del dirigente firmatario*)..... nato/a a il
....., nella sua qualità di Dirigente delSettore;

E

(*nome e cognome del contraente firmatario*) nato/a a il
....., C.F.:il/la quale dichiara di intervenire
quale della (*nome ditta*), con sede in
..... C.F. e P.I. - numero di iscrizione nel
registro delle imprese della Camera di Commercio di del
....., come da documentazione presente agli atti dell'Ufficio
Contratti.

PREMESSO:

(indicare i presupposti di fatto e di diritto).....

a seguire:

CHE con determinazione n.delè stato affidato il lavoro/servizio/fornitura di

CHE la spesa complessiva è pari ad € oltre IVA.....per un totale di €....., in seguito al ribasso d'asta del..... e che il relativo impegno di spesa risulta espressamente assunto con determinazione n.....del.....;

CHE con la determinazione dirigenziale n. del è stato approvato lo schema di contratto per l'appalto di cui trattasi;

CHE, ai sensi della Legge n. 190/2012 art. 1 comma 52, ai fini della stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, gli operatori economici che operano nei settori a maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, devono possedere l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

CHE è stata acquisita e depositata agli atti d'ufficio prot. n. _____ del _____ l'autocertificazione resa dal legale rappresentante della ditta _____ circa l'iscrizione alla White List istituita presso la Prefettura di _____ in data _____ prot. n. _____ stante l'urgenza di addivenire alla stipulazione del presente contratto dichiarata dal

Dirigente con la sottoscrizione del medesimo dando altresì atto che con nota prot. n. _____ del _____ la Stazione Appaltante ha inoltrato la richiesta di comunicazione antimafia alla BDNA. Tra le parti viene previsto accettato e stabilito la condizione risolutiva espressa per cui se dalla White List in corso di acquisizione dovessero risultare cause ostative, l'amministrazione recederà dal presente contratto e troverà applicazione quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 88 comma 4bis del D. Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii..

CHE (*richiamare il DURC*) per la stipula del presente contratto è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC) numero di protocollo del, scadenza validità, avente esito regolare.

CHE (*richiamare verifica dei requisiti*) il Dirigente _____ o il RUP _____ attesta di aver proceduto con nota prot. n. ____ del _____ o con determinazione n. ____ del _____ alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi e quelli previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Disciplinare di gara nei confronti dell'aggiudicatario.

CHE con la sottoscrizione del presente contratto il rappresentante legale della ditta appaltatrice dichiara sotto la sua responsabilità la sussistenza tuttora dei requisiti di ordine generale e speciali prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e degli altri requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini del presente affidamento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2. Oggetto

Il Comune di Velletri e per esso il Dirigente delSettore, come prima generalizzato, affida a, che tramite il soggetto a ciò legittimato accetta, il servizio di avvio a recupero rifiuti “Residui della pulizia stradale“- CER 20.03.03 provenienti dal servizio di spazzamento stradale nel Comune di Velletri, di cui alla determinazione dirigenziale in premessa citata, presso l'impianto sito in autorizzato ad accettare i rifiuti con codice CER 20.03.03 con *(indicare atto autorizzativo)* di cui la Società è titolare.

Articolo 3. Natura del Servizio

Il servizio è considerato un servizio pubblico locale indispensabile. Pertanto, lo stesso non potrà essere sospeso, abbandonato o interrotto, salvo cause di forza maggiore.

In caso di sciopero dovranno essere rispettate le disposizioni di legge e le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili. La società dovrà assicurare un regolare adempimento del servizio anche in caso di assenza dei dipendenti per malattia, infortunio, ferie ecc.

Articolo 4. Specificazione del servizio oggetto di affidamento

La Società si impegna e si obbliga a provvedere alla corretta gestione dei rifiuti in tutte le fasi, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nell'assoluto rispetto di tutte le norme di legge, delle prescrizioni del Capitolato Speciale

d'Appalto, che si intende qui interamente richiamato, sottoscritto per accettazione in fase di procedura di aggiudicazione, dalle disposizioni impartite dalla Stazione appaltante per l'esecuzione del contratto nonché dalle regole tecniche di sicurezza e igiene vigenti e applicabili in ambito nazionale e locale.

I rifiuti verranno prelevati dalle singole utenze, trasportati e conferiti all'impianto di cui è titolare la Società, sito in autorizzato ad accettare i rifiuti con codice CER 20.03.03 con, con automezzi di proprietà e dipendenti della società in house Volsca Ambiente e Servizi, cui è affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

La Società si impegna a smaltire i residui non recuperabili presso la discarica sita in, autorizzata con Resta in capo alla Società stessa l'obbligo di accertarsi che il soggetto che effettua le operazioni smaltimento finale sia debitamente autorizzato ai sensi della vigente legislazione.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione della modifica, sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti ed è la sola responsabile di ogni fatto dipendente, riferito e comunque connesso all'esecuzione del contratto, in modo tale che il Comune di Velletri dovrà essere completamente indenne da qualsiasi conseguenza in merito.

L'eventuale sostituzione di uno o più degli impianti di destinazione indicati dalla Società dovrà essere richiesta per iscritto al RUP con comunicazione corredata dalla relativa autorizzazione; tale sostituzione in

nessun caso potrà comporterà per il Comune costi aggiuntivi e in nessun caso legittimerà sospensioni né interruzioni del servizio che, qualora si verificassero, saranno imputabili in via esclusiva alla Società e daranno diritto al Comune di Velletri di applicare le penali di cui al successivo Articolo 16.

Saranno inoltre addebitati all'Appaltatore anche eventuali maggiori oneri per il trasporto, derivanti per la Società in house Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., in caso di eventuale sostituzione dell'impianto di destinazione indicato dalla Società

Articolo 5. Eventuali modifiche e variazioni nella gestione del servizio

Qualora nel corso di esecuzione si rendesse necessario procedere a modifiche del servizio per l'entrata in vigore di nuove disposizioni, per ragioni di pubblico interesse ovvero per le altre cause previste dalla legge, il Comune potrà apportare modifiche e variazioni alle modalità di esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla norma.

Nessuna variazione o modifica può essere introdotta dalla Società, se non sarà disposta dal direttore dell'esecuzione.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta in favore Società e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano il ripristino della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto non è prevista la possibilità di ricorrere al subappalto.

Articolo 6. Modalità di esecuzione del servizio

I rifiuti verranno conferiti presso l'impianto di proprietà della Società

....., nei giorni da lunedì a sabato secondo orari di servizio concordati.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., società in house cui è affidato la gestione del servizio di nettezza urbana, provvederà con propri mezzi a trasportare i rifiuti presso l'impianto individuato, trasmettendo allo stesso elenco dei mezzi utilizzati.

Il programma di smaltimento avrà cadenza settimanale, stabilita dal calendario trasmesso dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA all'impianto individuato.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto, la Società dovrà, entro il termine di 24 (ventiquattro) ore:

- a) comunicare, contestualmente all'Ufficio Gestione e Controllo Servizi ambientali del Comune di Velletri e alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati ai sensi della normativa vigente, che verranno utilizzati;
- b) trasmettere, contestualmente all'Ufficio Gestione e Controllo Servizi ambientali del Comune di Velletri e alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati all'art. 4 comma 2 e comma 3 del

presente contratto, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune né della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A..

Per la determinazione del peso netto caricato verrà utilizzato il sistema della doppia pesata. La Stazione appaltante, per il tramite della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., potrà effettuare nel corso dell'anno controlli sulle pesate onde verificare in contraddittorio la loro correttezza ai sensi di Legge. Nel caso in cui venisse riscontrata difformità di pesi a danno della Stazione appaltante, tale differenza verrà applicata proporzionalmente ed in modo retroattivo alle pesate effettuate precedentemente nel corso dell'esercizio con relativa fatturazione, e qualora si riscontrasse una difformità per più di n° 3 (tre) volte il contratto d'appalto si reputa rescisso.

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere certificazione dell'impianto di pesa al momento della sottoscrizione del contratto nonché ad ogni evento che ne certifichi la conformità o l'eventuale manutenzione. Ad ogni scarico dovrà essere rilasciato attestato di pesata.

Entro il giorno 15 di ogni mese la Società è tenuta a trasmettere, tramite posta elettronica, un resoconto di tutti conferimenti del mese precedente in formato xls contenente:

- data movimento;
- n. FIR;
- ragione sociale trasportatore;
- ragione sociale destinatario;
- quantitativo.

Articolo 7. Corrispettivo e tracciabilità

Il corrispettivo dell'affidamento di cui trattasi è stimato in €

....., oltre IVA al, per un totale di €

sulla base di un quantitativo complessivo presunto di rifiuto pari a 300 ton non vincolante ai fini della validità del presente contratto, restando ferma la validità temporale del contratto di cui al successivo Articolo 8, indipendentemente dai quantitativi conferiti.

Le prestazioni relative al servizio saranno liquidate previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle attività previste e dopo l'emissione di regolari fatture.

La liquidazione di ogni fattura avverrà entro 30 giorni dalla data della presentazione del titolo attraverso le modalità informatiche previste dalla norma.

La liquidazione delle fatture è subordinata alla esatta prestazione del servizio e al controllo delle effettive quantità di rifiuti smaltiti; è comunque vincolata all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione d'ufficio del DURC e, se del caso, all'esito positivo della eventuale verifica circa il pagamento previsto dall'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

Ritardi nei pagamenti non imputabili al Comune non possono essere invocati dall'appaltatore quale ragione per la risoluzione del contratto.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche che la ditta aggiudicataria comunicherà tempestivamente al Dirigente del Settore.

L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, si impegna a destinare il suddetto c/c all'effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente

tramite strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria, ferme restando le eccezioni di cui all'art. 3 comma 3 della sopracitata legge.

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi da quelli idonei a garantire la tracciabilità, si procederà all'automatica risoluzione del presente contratto.

Articolo 8. Decorrenza e durata

L'appalto ha decorrenza dal fino al

(a valere quale eccezione in caso di stipula in data successiva alla esecuzione riportare la seguente dicitura:

Le parti danno atto che il servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto è stato interamente (parzialmente) svolto e che gli effetti di quest'ultimo hanno validità ricognitoria e di regolarizzazione contabile/fiscale delle prestazioni rese. Restano fermi, compatibilmente con l'avvenuta esecuzione, i restanti obblighi.)

TITOLO II – GARANZIA, POLIZZA ASSICURATIVA E PIANO

DELLA SICUREZZA

Articolo 9. Garanzia definitiva

La garanzia a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto è stata costituita dall'affidatario mediante garanzia fidejussoria n. _____ del _____ emessa da _____ per un importo di euro _____ *(eventuale) beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto in possesso delle certificazioni di qualità UNI ISO 9001 ed UNI ISO 14001*

conservate agli atti dell'ufficio.

Ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del della Stazione Appaltante.

La cauzione definitiva deve permanere fino al termine del servizio affidato con il presente contratto. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta er il servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del contraente ad eccezione dei maggiori costi derivanti dalla modifica, da qualsiasi ragione determinata, del prezzo unitario applicato.

La Stazione Appaltante ha inoltre sempre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal contraente per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nel servizio.

La Stazione Appaltante non potrà invece escutere la cauzione in caso di eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto per cause di forza maggiore.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui pagamenti da corrispondere al contraente.

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di verifica delle

prestazioni di cui all'art. 102 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione del contratto e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 10. Polizza assicurativa

L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare alle persone e alle cose dell'ente committente nonché a terzi nel corso dell'esecuzione della prestazione affidata con il presente contratto, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia o infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto e ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Comune da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta a terzi.

A tale scopo, è stata prodotta, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs n. 50/016 e ss.mm.ii. polizza assicurativa RCT/RCO n. _____ con scadenza in data _____ emessa da _____.

Articolo 11 Sicurezza sul lavoro. Obblighi contributivi, previdenziali e retributivi

La Società _____ è tenuta ad adottare i più opportuni accorgimenti tecnici, pratici e organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo con gli stessi. La Società _____ dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dettate dal D. Lgs. n. 81/08.

Le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del

presente appalto dovranno essere conformi a quanto prescritto dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. La Società _____ dovrà procedere ad informare, formare e rendere edotto il proprio personale ed accettare tutti gli aggiornamenti e/o nuove procedure che verranno redatte nel caso di evoluzioni normative da parte dell'Azienda. In caso di inadempimento rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi, trovano applicazioni le norme previste.

TITOLO III – ALTRI OBBLIGHI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 12. Divieto di cessione

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 105 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Articolo 13. Domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto la ditta affidataria dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Velletri – *(inserire l'ufficio competente per materia)* - sito in

Articolo 14. Capitolato Speciale

Il Capitolato Speciale d'appalto e, laddove esistente, il computo estimativo metrico formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 32 comma 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e smi.

Articolo 15. Altri obblighi

Nell'esecuzione del servizio il soggetto affidatario si obbliga al rispetto ed all'applicazione di tutte le norme contenute nelle leggi vigenti e future in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria verso gli infortuni ed in materia assistenziale e previdenziale. E', inoltre, tenuto al pieno rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli eventuali accordi sindacali conclusi in sede regionale, provinciale e comprensoriale. Pertanto l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile delle infrazioni o di inadempimenti accertati dagli istituti previdenziali ed assicurativi o da altri organi di vigilanza.

Articolo 16. Penali

Salvo il diritto a pretendere il risarcimento di eventuali danni e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 16, lett. a), alla Società verranno applicate le penali di seguito indicate in caso di:

- mancato rispetto delle indicazioni operative: 750,00 €;
- interruzione o ritardo nell'esecuzione del servizio: 1.000,00 €;
- inosservanza in materia di sicurezza 1.000,00 €.

Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente e immediata escussione della cauzione.

L'importo delle penali verrà contabilizzato in detrazione in occasione del primo pagamento successivo al verificarsi dell'inadempienza.

L'applicazione di eventuali penali sarà comunicata mediante PEC. La Società avrà 8 (otto) giorni di tempo, dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni. Il ripetersi per n. 3

(tre) volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla Stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto equivarranno alla manifesta incapacità dell'Appaltatore a svolgere il servizio appaltato e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

Articolo 17. Esecuzione d'ufficio

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali concernenti la esecuzione del servizio, il Comune potrà ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese della Società, l'attività necessaria per il regolare andamento del servizio. Il recupero delle somme occorrenti, qualora anticipate, sarà operato con rivalsa sui versamenti dovuti alla Società fino a completa estinzione della pendenza.

Articolo 18. Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata o inviata a mezzo pec con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei servizi; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto per i servizi e forniture riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei servizi da parte

dell'appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del contratto; i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituiscono ulteriori casi di risoluzione del contratto: mancanza delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto; negligenze regolarmente accertate e notificate; scioglimento, fallimento di liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo e qualsiasi altra situazione equivalente dell'Appaltatore; cessione del contratto a terzi, subappalto delle opere; sospensione del servizio oltre le 48 ore; ritardo nell'inizio del servizio di 48 ore; inadempienza dell'appaltatore agli ordini impartiti dal DEC in merito alla esecuzione delle opere e dei servizi conformemente al contratto; violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia azione o pretesa; impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte della Stazione appaltante; ritardo ingiustificato nella esecuzione dei servizi tali da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di lavoro concordati con la Stazione appaltante; difformità per più di n° 3 (tre) volte nell'arco dell'esercizio in merito alle pesate registrate in impianto rispetto a quelle reali effettuate presso pesi pubblici; ripetersi per n. 4 (quattro) volte dello stesso genere di disservizio; l'Appaltatore si

renda colpevole di frode; infrazioni in materia di sicurezza che possano determinare il fermo delle prestazioni oggetto dell'appalto; mancato rispetto delle normative in materia retributiva e contributiva.

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'ammontare delle penali applicate all'Appaltatore superi il 10% dell'intero corrispettivo contrattuale.

Nel caso siano disposte transazioni finanziarie in dipendenza dell'appalto senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane il contratto si intenderà risolto di diritto.

Resta in ogni caso fermo il diritto del Comune di Velletri di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nei casi sopra indicati il Comune potrà risolvere il contratto mentre resta integro il diritto di rivalersi sulla Società per i danni subiti per colpa dello stesso. In tal caso la Società ha diritto al pagamento dei servizi eseguiti regolarmente ed accertati dal Comune, detratto l'ammontare del pregiudizio economico derivante allo stesso per il danno subito.

Fino a regolazione di ogni pendenza con la Società, il Comune tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'appaltatore stesso.

Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute all'art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si applica inoltre quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La facoltà di risolvere il contratto potrà essere esercitata in tutti gli altri casi previsti dalla specifica normativa.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 19. Formula risolutiva espressa

È prevista la risoluzione del presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. In tal caso il Comune procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

Articolo 20. Controversie

Eventuali controversie tra la stazione appaltante e l'appaltatore, ove non venga raggiunto un accordo bonario, saranno disciplinate dalla normativa applicabile all'appalto di che trattasi.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto sono devolute all'autorità giudiziaria del competente Foro di Velletri con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 21. Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. In particolare il Codice dei contratti 50/2016 e smi, il Regolamento degli appalti DPR n.207/2010 laddove e/o per la parte ancora in vigore e il Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 22. Regime fiscale

Agli effetti fiscali si dichiara che l'appalto oggetto del presente contratto è

soggetto all'IVA.

TITOLO IV – SPESE E OBBLIGHI DI CONDOTTA

Articolo 23. Privacy e obblighi di condotta

Il Comune di Velletri, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR UE/2016/679), informa la ditta che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

La ditta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, a pena di risoluzione, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 04.06.2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, consultabile sul sito <http://velletri.etrasparenza.it>.

In caso di violazione dei predetti obblighi di condotta, da parte della ditta ovvero dei suoi dipendenti e/o collaboratori, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare risolto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Velletri, _____

IL DIRIGENTE

LA DITTA